

**È** il 15 settembre 2007 e nella trasmissione Forum (Retequattro, alle ore 13.15 circa) si parla di ascensori e di un argomento che ci può interessare, sia per quanto è stato detto e deciso sia per qualche commento.

Una signora aveva citato il condominio nel quale abitava per essere rimasta chiusa nell'ascensore per oltre dieci ore a causa di un guasto, nel mese di agosto di quest'anno.

## Forum TV

L'ascensore, definito vecchio come età, non disponeva del dispositivo bidirezionale in cabina ma solo dell'allarme sulle scale il quale aveva funzionato regolarmente ma non era stato udito perché l'unica persona presente nel palazzo era un signora di 95 anni, definita come sorda.

**Giovanni Varisco**

La signora rimasta imprigionata nell'ascensore per così lungo tempo aveva chiesto un risarcimento di 10.000 euro per le conseguenze emotive che stava ancora subendo a seguito di tale disavventura.

L'amministratore del condominio non riteneva di avere alcuna responsabilità e si rifiutava di accogliere le richieste della signora sostenendo che quanto avvenuto era un incidente verificatosi malgrado il rispetto della legge relativa agli ascensori (manutenzione affidata a una ditta e regolarità delle verifiche).

L'amministratore aveva anche sostenuto che il dispositivo telefonico segnalato dalla signora come mancante nella cabina non è richiesto su un ascensore di tale età perché esso è prescritto solo per gli ascensori di nuova installazione conformi alla Direttiva Ascensori. Diversi partecipanti alla trasmissione hanno dichiarato di avere subito qualche volta la medesima disavventura (mi permetto di annotare che negli ultimi anni, secondo le rassegne stampa da me consultate, sono circa 20 le situazioni di imprigionamento di persone che vengono riportate ogni anno). E ora veniamo alla sentenza emessa dal giudice che si occupava del caso.

Il giudice ha stabilito che la situazione di imprigionamento era dovuta a responsabilità dell'amministratore perché, contrariamente ai suoi doveri, non aveva tenuto l'ascensore in buone condizioni di funzionamento dal momento che esso si era guastato (senza tuttavia indicare le ragioni del guasto).

Il giudice ha concesso alla signora un risarcimento di 1.000 euro (contro i 10.000 euro richiesti) e ha stabilito altresì che l'amministratore provvedesse a rendere più efficiente l'ascensore mediante l'installazione di un dispositivo di ritorno automatico al piano in caso di guasto.

Qualche commento è forse doveroso, senza volere tuttavia emettere giudizi nei confronti del giudice che ha emesso una sentenza probabilmente davanti a qualche milione di telespettatori.

Al di là della sanzione pecuniaria, la sentenza ha suggerito un rimedio che non è stato in nessun modo tenuto presente da coloro che si sono preoccupati del miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti.

Infatti, sia la Raccomandazione 95/16/CE della Commissione europea, sia la norma EN 81-80, non hanno mai preso neppure lontanamente in considerazione l'idea di dotare gli ascensori di dispositivi automatici di ritorno al piano per tutta una serie di motivi che sono legati alla difficoltà di mantenere le batterie in uno stato sufficiente di carica e anche alla difficoltà di accettare che dispositivi esterni alla manovra possano intervenire direttamente nella catena delle sicurezze dell'ascensore.

Senza dimenticare che il rimedio suggerito risulterebbe di poco valore nel caso in cui l'arresto dell'ascensore fosse dipeso da motivi meccanici che possono pregiudicare la possibilità di movimento della cabina.

Vi è tuttavia un aspetto interessante da cogliere nella decisione del giudice: quello di avere ritenuto che sia dovere dell'amministratore intervenire per eliminare gli scenari di rischio che esistono nell'ascensore a causa della sua conformazione.

Ciò è in palese contraddizione con quanto invece affermato dal direttore generale del Ministero delle Attività produttive in una nota del 27 luglio 2007 nella quale esso sostiene invece che in una situazione quale quella descritta in televisione nulla debba essere fatto perché l'ascensore è in effetti conforme a tutte le leggi e regolamenti attualmente in vigore e quindi non esiste la necessità di eseguire modifiche ai fini di migliorarne la sicurezza.

Come si vede, due voci provenienti dalle istituzioni che sono abbastanza in contrasto tra di loro.

Il giudice, pur disponendo una misura mai presa in considerazione per eliminare il rischio in esame, ha tuttavia ritenuto di dovere operare per migliorare la sicurezza dell'ascensore e quindi merita un applauso.

Il Ministero ha invece assunto una posizione conservatrice che si può così riassumere: se l'ascensore era sicuro nel 1987 lo è ancora adesso - venti anni dopo - anche se le regole di sicurezza hanno camminato in avanti per venti anni.

Io faccio il tifo per il giudice e penso che se avesse avuto il tempo di avvalersi di un consulente tecnico avrebbe certamente disposto l'installazione di un dispositivo bidirezionale. ■